

Deliberazione della Giunta comunale n. 104 dd. 09.11.2015.

Oggetto: Autorizzazione all'Associazione culturale G.B. Lampi a subconcedere in comodato gratuito i locali siti al I piano di Casa de Gentili.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato che il Comune di Sanzeno ha affidato alla associazione culturale G.B. Lampi - Alta Anaunia in comodato gratuito parte dell'edificio comunale "Casa de Gentili", affinchè la medesima associazione potesse sistemare i locali dell'edificio e realizzare in tale sede un "Centro studi permanente d'Anaunia".

Evidenziato, infatti, che l'Associazione culturale ha ottenuto un finanziamento attraverso lo strumento del Patto territoriale dell'Alta valle di Non per la realizzazione presso Casa de Gentili a Sanzeno di un Centro studi permanente d'Anaunia.

Specificato che il contratto di comodato gratuito di data 29 dicembre 2010, repertoriato al numero 148/atti privati e successivamente integrato con l'atto aggiuntivo di data 23 marzo 2011, repertoriato al n. 151, al punto 1.3 stabilisce il vincolo di destinazione: "Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: la realizzazione di un "Centro Studi Permanente d'Anaunia" con la sede dell'Associazione Culturale "G.B. LAMPI", con l'attivazione di un archivio storico d'Anaunia, di un archivio delle fonti orali d'Anaunia, di un archivio fotografico d'Anaunia, di un punto di lettura e di un punto d'incontro delle associazioni, nonché con realizzazione di incontri, mostre e convegni impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti." ed al punto 1.4 subordina l'eventuale subconcessione dei locali a terzi ad una preventiva autorizzazione comunale.

Vista la richiesta dell'Associazione culturale G.B. Lampi di un utilizzo congiunto dei locali con l'Associazione Anastasia, acquisita al protocollo comunale il giorno 4 novembre 2015 al n. 4444.

Considerato che l'associazione Anastasia persegue finalità di utilità sociale, volte alla promozione e allo sviluppo di attività di valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, in particolare di quelli Ecclesiastici, presenti sul territorio della Val di Non e, più in generale, della provincia di Trento. In particolare, come risulta dall'art. 2 dello Statuto dell'associazione, organizza, coordina e gestisce l'attività delle Guide ai beni Culturali Ecclesiastici, organizza e gestisce mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale e svolge attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Richiamato che il "Centro studi permanente d'Anaunia" vuole conferire a Casa de Gentili il valore di vetrina dell'Alta valle di Non, con funzione espositiva degli aspetti turistici, paesaggistici, sportivi, storico-culturali ed artistici dei comuni e con funzione di riferimento culturale a servizio dell'intera vallata, luogo di coordinamento delle attività che caratterizzano le varie realtà comunali della valle.

Ritenuto che la presenza dell'associazione Anastasia non devia la destinazione dei locali dal vincolo di destinazione posto con il comodato d'uso, ma, anzi, lo rafforza e lo arricchisce di valore e di significati.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del Segretario comunale ai sensi dell'art. 56 - comma 1 - della L.R. 04. 01.1993, n. 1, come sostituito con l'art. 16 - comma 6 - della L.R. 23.10.1998, n. 10.

Dato atto che con il presente provvedimento non si impegnano risorse del bilancio comunale e che pertanto non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di **autorizzare**, per le premesse esposte, ai sensi del punto 1.4 del comodato di data 29 dicembre 2010, repertoriato al numero 148/atti privati e successivamente integrato con l'atto aggiuntivo di data 23 marzo 2011, repertoriato al n. 151, l'Associazione culturale G.B. Lampi a sub-concedere i locali presso Casa de Gentili all'Associazione Anastasia mediante comodato gratuito per lo svolgimento delle attività proprie dell'associazione medesima;
2. di **comunicare** il presente atto all'Associazione culturale G.B. Lampi ed all'Associazione culturale Anastasia;
3. di **dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
4. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
5. di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.